

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2201)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIVA Dino, SCHIETROMA, PAGANI Maurizio,
FRANZA, SCLAVI, BELLAFFIORE Salvatore e NERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1987

Modifica all'articolo 3 della legge 24 gennaio 1977, n. 7, in
materia di concessioni di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente legislazione in materia di concessioni di acque pubbliche prescrive (articolo 37 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) che per le piccole derivazioni l'obbligo della corresponsione all'erario del relativo canone decorre dalla data del provvedimento di concessione, mentre per le grandi derivazioni decorre dalla data di inizio dell'utilizzazione, cioè in pratica al termine dei lavori di costruzione degli impianti. Ciò allo scopo evidente di non gravare gli utenti di canoni onerosi allorchè ancora non possono utilizzare la derivazione e quindi trarne gli utili per l'ammortamento delle spese, atteso che tali maggiori impianti comportano tempi anche non brevi per la loro esecuzione.

Il citato testo unico prescriveva altresì che, per le derivazioni ad uso di produzione

di forza motrice, erano considerate grandi quelle eccedenti la potenza nominale di 220 chilowatt. Tale limite, con legge 27 gennaio 1977, n. 7, venne elevato a 3.000 chilowatt, con la conseguenza che da allora le utenze comprese tra i 220 e i 3.000 chilowatt seguono la disciplina delle piccole derivazioni, ivi compresa la decorrenza del canone dalla data del provvedimento di concessione, come si è detto in precedenza.

Considerato ora che in questa fascia di utenza rientrano impianti anche di notevole consistenza, con oneri pesanti per quanto concerne l'ammontare del canone e con tempi piuttosto lunghi per la realizzazione delle opere, si rileva che gli interessati sotto questo profilo risultano praticamente penalizzati rispetto al passato, dovendo ora sostenere delle spese (canoni) a favore dell'erario

nel periodo più critico, praticamente per l'avvio delle imprese elettriche, per altri versi incentivate dalla legge 29 marzo 1982, n. 308.

Per un principio di equità, sembra doveroso proporre un dispositivo di legge che consenta, per la fascia di utenza di cui s'è detto, il ripristino delle agevolazioni (decorrenza del canone) già in godimento prima dell'entrata in vigore della legge n. 7 del 1977. A tal fine il modo più opportuno pare quello di intervenire mediante integrazione di quest'ultima legge, che peraltro già prevede il mantenimento, per le derivazioni tra i 220 e i 3000 chilowatt, delle norme di cui agli articoli 52 e 53 del citato testo unico del 1933 e successive modificazioni, proprie delle grandi derivazioni, in materia di riserva di energia elettrica, di canoni e di sovracanononi in favore degli enti locali (articolo 3).

ALLEGATI

Estratto del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 37. — Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore.

Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è utilizzata.

Ai Comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonchè ai consorzi di bonifica si accorderà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell'acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.

Legge 24 gennaio 1977, n. 7: « Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice ».

Art. 1. — Il limite di 220 Kw di potenza nominale media di cui alla lettera a) dell'articolo 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 3.000 Kw.

Art. 2. — Alle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale media annua superiore a 220 Kw e fino a 3.000 Kw, già attuate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, salvo quanto dispone il successivo articolo 3, le norme concernenti le « piccole » derivazioni, contenute nel testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, nel regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, negli statuti delle regioni a statuto speciale e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, articolo 13.

Art. 3. — Le derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di cui al precedente articolo e quelle attuate dopo l'entrata in vigore della presente legge, restano assoggettate agli oneri previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive leggi di modifica 4 dicembre 1956, n. 1377, e 21 dicembre 1961, n. 1501, nonchè dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, modificata dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1254, in materia di riserva di energia elettrica, di canoni e di sovracanononi in favore degli enti locali.

Resta altresì ferma, nei riguardi delle derivazioni di acqua per forza motrice di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme dell'articolo 13, commi primo, secondo e terzo, e dell'articolo 71 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 24 gennaio 1977, n. 7, recante norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Resta infine ferma, nei riguardi delle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale media annua superiore a 200 Kw e fino a 3000 Kw, concesse dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'applicazione del secondo comma dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernente la decorrenza dell'obbligo del pagamento del canone ».